

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

Le circostanze variano in funzione della situazione, ma la più comune è quella secondo la quale non occorre chiedere il consenso all'altro genitore se il luogo di residenza di quest'ultimo non è conosciuto. La sezione 56, paragrafo 5 del Codice civile dispone che il giudice può privare un genitore dei diritti relativi alla sua autorità genitoriale e quindi in tal caso il genitore che mantiene l'affidamento dei figli non deve chiedere il consenso del genitore privato dei suoi diritti. Tuttavia, il genitore deve sempre assicurarsi di poter trasferire il minore in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore, richiedendo un'autorizzazione al giudice competente, cioè il giudice civile (sezione diritto di famiglia).

**2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

Affinché un genitore possa trasferire un minore conformemente alla legge nazionale, è sempre necessario il consenso dell'altro genitore, in particolare se quest'ultimo dispone di un diritto che sarebbe violato in caso di trasferimento del minore. Questo tipo di diritti comprende il diritto di visita e il diritto a partecipare alle decisioni relative alla vita del minore (ciò comprende il luogo, l'ambiente, e la cultura dove il minore viene cresciuto). In questa situazione il genitore che non ha fornito il suo consenso può opporsi al trasferimento sulla base di numerosi motivi come, ad esempio, adducendo che detto trasferimento lo priverebbe del diritto di visita.

**3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

I minori possono essere trasferiti in un altro Stato senza il consenso dell'altro genitore se il trasferimento è autorizzato dal giudice competente.

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

Sì, si applicano le stesse norme in caso di trasferimento temporaneo. Il consenso di un parente può essere dato nel seguente modo:

*I, the undersigned, who is the parent of \_\_\_\_\_ (nome, cognome, data di nascita, numero di carta di identità del minore) authorise that my son/daughter (cancellare la menzione inutile) leaves the Island of Malta for the purpose of \_\_\_\_\_ (motivo di partenza dall'isola) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of \_\_\_\_\_ (durata del periodo)(cancellare la menzione inutile).*

*Firma seguita dal nome, cognome e numero di carta di identità del genitore*

Ultimo aggiornamento: 17/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.